



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2013, proposto da:
Traffic Technology Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani,
Alessandra Pacifici, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S.
Croce, 466/G;

contro

Comune di Padova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Montobbio,
Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto, Paolo Bernardi, Paola Munari, con domicilio
presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

nei confronti di

Vigeura Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Antonietta Nigro, Antonio
Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del
Sale, 33; Engine Srl;

per l'annullamento

della determinazione n. 2013/14/0096 del 05.08.2013, comunicata con nota prot.
207390 del 06.08.2013, con la quale il caposettore Polizia Municipale del Comune

di Padova ha aggiudicato alla controinteressata l'appalto per la fornitura, installazione e manutenzione di due postazioni di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padova e di Vigaura Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato

che oggetto della presente controversia è l'appalto per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di due postazioni di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche da affidarsi tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del codice dei contratti con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta l'art. 83 del medesimo codice;

che è infondata la prima censura con cui la ditta ricorrente rileva la violazione della legge di gara in relazione al fatto che la commissione aggiudicatrice non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni in essa contenute relative ai requisiti che le apparecchiature dovevano possedere, prescrizioni rispetto alle quali l'offerta della controinteressata, in quanto difforme, avrebbe dovuto essere esclusa. Nel caso di specie, invero, i requisiti delle apparecchiature indicati dal bando e dal capitolato erano né requisiti "minimi", né requisiti "essenziali", né "regole tecniche nazionali obbligatorie" tali da comportare, in caso di difformità da essi, l'esclusione dalla gara: sicchè si doveva necessariamente aver riguardo al principio di "equivalenza" sancito dall'art. 68 del DLgs n. 163/2006, alla stregua del quale le stazioni

appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, qualora le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche della *lex specialis*. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara la stazione appaltante, pertanto, in presenza di offerte equivalenti, deve verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell'offerta: e, nel caso di specie, la commissione di gara ha dato atto della corrispondenza dell'offerta dell'aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato affermando, quanto ai filmati, che l'apparecchiatura offerta dalla controinteressata “è in grado di documentare tutta la dinamica dell'attraversamento...in modo da avere prova incontestabile dell'infrazione commessa, ma anche di eventuali situazioni scriminanti a favore dell'automobilista”; quanto all'armadio stradale, che esso ha un volume sostanzialmente analogo (mc 0,270, anziché 0,288) ed è, quindi, coerente e funzionale; quanto alla rilevazione dello stato del semaforo, che “il sistema di rilevazione...proposto da Vigeura Engine è stato ritenuto preferibile in quanto garantisce automaticamente l'interruzione del flusso sanzionatorio in caso di spegnimento”. Orbene, alla stregua di coordinate interpretative consolidate, le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti dalla legge di gara sono suscettibili di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali, vizi certamente non ricorrenti nel presente contesto;

che, quanto alla seconda censura, va anzitutto osservato che nel caso di adozione del metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (metodo prescelto dalla stazione appaltante) l'ambito di intervento e di esercizio della discrezionalità amministrativa è ampia: la commissione di gara, infatti, non può limitarsi a verificare l'entità delle offerte, ma compie una serie articolata di

operazioni determinando, in primo luogo, gli elementi in base ai quali attribuire a ciascuna voce il punteggio pertinente, poi analizza singolarmente ciascuna voce e, attenendosi ai criteri prefissati, assegna un punteggio e, infine, accerta il valore economico dell'offerta e, dopo aver sommato i criteri, redige la graduatoria. Vi è, quindi, un ampio spazio di discrezionalità non solo nell'impostazione dei criteri motivazionali per attribuire i punteggi, ma anche per far rientrare ciascun elemento valutato in questo o quell'altro criterio motivazionale. La disaggregazione del punteggio, dunque, è fondamentale al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa e controllabile in sede di sindacato anche giurisdizionale l'operato della commissione. Gli operatori economici hanno quindi tutto l'interesse a conoscere il più possibile la ripartizione dei punteggi di ciascuna voce, allo scopo di poter verificare esattamente l'operato della commissione. Orbene, la censura in esame è fondata laddove rileva l'assenza di motivazione nell'attribuzione dei punteggi. La legge di gara, infatti, poneva alcuni criteri di valutazione piuttosto generici - il punteggio (45 punti) doveva essere attribuito con riferimento a cinque elementi, il primo dei quali suddiviso in due sub elementi (con riferimento, cioè, alle caratteristiche generali del sistema [16 punti], alle caratteristiche tecnologiche dei dispositivi di rilevamento [13 punti], alle caratteristiche tecniche del software di gestione [6 punti], alle caratteristiche delle telecamere di videosorveglianza [2 punti], alle caratteristiche degli armadi e impiantistica di base [3 punti] e alle caratteristiche del servizio di manutenzione [5 punti]) -, connotati da vaghezza definitoria che i subcriteri, laddove presenti, non sono riusciti a correggere e precisare meglio. È ben vero che la ricorrente non ha impugnato la legge di gara sotto il profilo dell'indeterminatezza dei parametri di valutazione, ma è anche vero che la parte ha censurato l'aggiudicazione alla controinteressata sotto il profilo del difetto di motivazione. Ciò premesso, si osserva che sussiste un principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale solo in presenza di criteri di valutazione

sufficientemente analitici e precisi si affievolisce la necessità di motivazione. Se, invece, i criteri o subcriteri sono generici, la commissione dovrà motivare ampiamente ed esaurientemente i singoli punteggi, e l'obbligo motivazionale è indirettamente proporzionale all'analiticità dei parametri di valutazione: più ampia è la discrezionalità della commissione nel giudizio tecnico, più pressante è l'obbligo di esternare con precisione l'iter logico percorso. La motivazione è lo strumento tecnico attraverso il quale si riesce a controllare il rispetto dei principi costituzionali sostanziali della parità di trattamento (a livello generale) e della parità di concorrenza (a livello di imprese) e giurisdizionali della ragionevolezza e della logicità delle scelte. È appena il caso di sottolineare che i criteri motivazionali devono essere conosciuti dagli offerenti anteriormente alla presentazione dell'offerta, non essendo più possibile, in seguito alla recente abrogazione del IV comma, ultimo periodo dell'art. 83 del codice appalti, che la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, possa fissare i parametri cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio il punteggio prestabilito dal bando. Massima trasparenza preventiva dunque. Alla luce dei cennati principi legislativi e giurisprudenziali, di fronte ad un criterio valutativo abbastanza generico, come quello indicato dalla legge di gara, l'obbligo motivazionale era rigoroso. La commissione tecnica aveva l'obbligo di spiegare con sufficiente chiarezza e precisione le ragioni dell'assegnazione ai concorrenti dei punteggi. La motivazione non può essere fornita o integrata successivamente alla formulazione del giudizio (cfr. la nota 29.7.2013 con cui il Comandante della polizia urbana invita la commissione giudicatrice a "specificare l'iter motivazionale che ha indotto la commissione di gara ad affidare la procedura alla RTI Vigeura": doc. 12 del Comune), ma deve essere ad essa contestuale. Concludendo, in assenza di motivazione sufficiente, l'aggiudicazione va annullata, compresi gli atti connessi (presupposti e consequenziali), ivi inclusa la procedura concorsuale. Sta nella

discrezionalità della stazione appaltante decidere, in sede di riedizione della gara, se specificare meglio i criteri di valutazione attraverso la riformulazione del disciplinare e del capitolato di gara o se accontentarsi di un rigoroso obbligo motivazionale in capo alla commissione tecnica, lasciando invariati il disciplinare di gara ed i criteri già formulati;

che, dunque, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti testè precisati: apprezzate le circostanze, peraltro, le spese di giudizio possono essere compensate, escluso il contributo unificato che va posto a carico delle parti resistenti, pro quota;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)